Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 25 agosto 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1981, n. 483.

Modificazione al quadro B della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla dotazione organica dei dirigenti degli istituti di prevenzione e di pena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministazione il quale ha espresso al riguardo parere favoretore;

Considerato che il presente decreto, riducendo il numero complessivo della carriera direttiva amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena, realizza una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e, quindi, un'economia di bilancio;

Decreta:

La tabella IV, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

La dotazione organica del personale della carriera direttiva amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena è diminuita di quindici unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 34

QUADRO *B*

DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	4
			Ispettore distrettuale	9
E	Primo dirigente	44	Direttore degli II.P.P. e dei centri di rieducazione minorenni di particolare importanza	33
			Vice consigliere ministeriale	2
			Primo dirigente addetto con funzioni vicarie e di collaborazione presso gli uffici dell'ispettore distrettuale	9

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 1981.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali eseguiti nel Mezzogiorno per l'esercizio 1981.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata all'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto, inoltre, il proprio decreto del 25 febbraio 1981 relativo all'approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese della stessa gestione integrativa per l'esercizio finanziario 1980;

Ritenuto, altresì, che è necessario apportare le modifiche all'avanzo presunto di amministrazione da utilizzarsi nel corrente esercizio finanziario sulla base degli accertamenti definitivi effettuati destinando la maggiore entrata al cap. 5121 della spesa;

Visto l'articolo unico della legge 16 aprile 1981, n. 140, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il proprio decreto del 15 gennaio 1981 con cui è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della citata gestione integrativa per l'esercizio finanziario 1981;

Ritenuto che è indispensabile istituire due capitoli di spesa della stessa gestione integrativa allo scopo di rendere operanti le norme contenute nell'articolo unico della legge 16 aprile 1981, n. 140, e fissare la relativa dotazione;

Decreta:

Art. 1.

L'avanzo definitivo di amministrazione della gestione citata nelle premesse, per l'esercizio 1980, da utilizzarsi in quello corrente è determinato in L. 72.103.127.876 e comporta una maggiore entrata di L. 9.103.127.876.

Art. 2.

Lo stanziamento del cap. 5121 dello Stato della spesa della stessa gestione, per l'esercizio 1981, è aumentato a L. 140.478.127.876.

Art. 3.

Il predetto stato della spesa è integrato dai seguenti capitoli:

cap. 5122 - finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali dell'impiego nei territori terremotati della Campania e della Basilicata (articolo unico della legge 16 aprile 1981, n. 140);

cap. 5123 - somma da trasferire al fondo istituito dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 (articolo unico della legge 16 aprile 1981, n. 140).

Art. 4.

Al fabbisogno finanziario occorrente per le operazioni di cui al precedente art. 3, relativamente all'esercizio 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 5121 della spesa della gestione integrativa nella misura complessiva di lire 95 miliardi così ripartiti ed assegnati:

al cap. 5122: + lire 75 miliardi;
al cap. 5123: + lire 20 miliardi.

Roma, addì 15 giugno 1981

Il Ministro: FOSCHI

ALLEGATO

Parte I. — ENTRATE

In aumento:

Maggiore entrata derivante dalla definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 1980	L. 9.103.127.876

Parte II. — SPESE

In aumento:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L. 9.103.127.876

In diminuzione:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L. 95.000.000.000

In aumento:

Cap. 5122 (di nuova istituzione). — Finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali dell'impiego nei territori terremotati della Campania e della Basilicata . .	L. 75.000.000.000
Cap. 5123 (di nuova istituzione). — Somma da trasferire al fondo istituito dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874	» 20.000.000.000

(5063)

DECRETO 1° agosto 1981.

Procedure per l'ammissione alla prova di idoneità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione degli elenci nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che determina le modalità per l'iscrizione negli elenchi degli « esperti qualificati » e dei « medici autorizzati »;

Visto l'art. 2 del precitato provvedimento, che prescrive, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi suddetti, il superamento della prova di idoneità;

Visto l'art. 7 dello stesso provvedimento, il quale dispone che la frequenza delle sessioni della prova di idoneità è stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1978, che stabilisce le epoche delle suddette sessioni e le relative procedure;

Ravvisata la necessità di provvedere a modificare le procedure previste dal decreto precitato per l'ammissione alla prova di idoneità, la quale costituisce requisito necessario ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui sopra;

Sentite, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni per l'iscrizione negli elenchi degli « esperti qualificati » e dei « medici autorizzati »;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni delle prove di idoneità previste dall'art. 2, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, per l'iscrizione negli elenchi

nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, sono svolte in Roma, con inizio nel periodo novembre-dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

Ad ogni sessione sono ammessi a partecipare gli aspiranti all'iscrizione negli elenchi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che abbiano presentato domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - direttamente o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il 30 settembre dell'anno in cui la sessione si riferisce. Quando la domanda è inviata a mezzo raccomandata, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione alla prova di idoneità ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati dovrà essere redatta su carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato *A*, e corredata, pena l'esclusione dalla partecipazione alla prova stessa, dei seguenti documenti in carta legale o in copia autenticata in bollo:

a) certificato di laurea o di diploma, rilasciato dalle università o dagli istituti presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie. Qualora l'aspirante sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea o di un altro Stato, nei cui confronti vige un regime di reciprocità, i documenti suddetti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza;

b) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato della competente autorità consolare;

c) certificati universitari o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da ditte o da privati, che dimostrino il possesso del requisito previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, per i soli aspiranti all'abilitazione di III grado.

Art. 4.

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, dovrà essere redatta su carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato *A*, e corredata, pena l'esclusione dalla partecipazione alla prova stessa, dei seguenti documenti in carta legale o in copia autenticata in bollo:

a) certificato di laurea o di diploma rilasciato dalle università o dagli istituti presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie. Qualora l'aspirante sia cittadino di uno dei Stati membri della Comunità europea o di un altro Stato, nei cui confronti vige un regime di reciprocità, i documenti suddetti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza;

b) diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in radiologia medica o in medicina nucleare o in disciplina ad esse equipollenti, in base alla tabella *B* allegata al decreto ministeriale 3 ottobre 1978, nonchè il certificato di iscrizione all'albo professionale, comprovante almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. In sostituzione del diploma di specializzazione, potranno essere riconosciuti dalla commissione, prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, le attestazioni o i titoli che comprovino una particolare esperienza nel campo della medicina del lavoro.

Art. 5.

I candidati dichiarati « idonei » dalle competenti commissioni previste dagli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare o presentare, con le stesse modalità previste dal precedente art. 2, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Roma, una domanda in carta legale di iscrizione negli elenchi nominativi degli « esperti qualificati » o dei « medici autorizzati », secondo lo schema di cui all'allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti, nella prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta:

a) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

b) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

c) certificato di cittadinanza italiana o di Stati membri della Comunità europea ovvero di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

d) certificato di idoneità fisica rilasciato dalle unità sanitarie locali, a norma dell'art. 14, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

e inoltre:

ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa;

un foglio di carta da bollo in bianco per il rilascio del certificato attestante l'avvenuta iscrizione negli elenchi;

codice fiscale.

Art. 6.

Almeno quindici giorni prima della data effettiva di svolgimento della prova di idoneità, ne è data comunicazione, a mezzo raccomandata, ai candidati ammessi.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° agosto 1981

Il Ministro: DI GIESI

PROSPETTO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Via XX Settembre, 97/C - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato il . . . . nel comune di . . . . . (prov. . . . .) domiciliato in via . . . . . n. . . città . . . . (c.a.p. . . . . .) chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità, ai fini dell'iscrizione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, nell'elenco nominativo degli esperti qualificati / dei medici autorizzati con abilitazione di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

2) di godere dei diritti civili.

Allega:

a) certificato con voti del titolo di studio posseduto;

b) (altra eventuale documentazione richiesta).

Data, ...

Firma . . . . (*)

(*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

PROSPETTO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta semplice uso bollo)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Via XX Settembre, 97/C - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato il . . . . nel comune di . . . . . (prov. . . . .) domiciliato in via . . . . . n. . città . . . . . . (c.a.p. . . . . .), in relazione alla comunicazione di codesto ufficio, in data . . . . . con cui è stata dichiarata l'idoneità dello scrivente ad esercitare l'attività di esperto qualificato / medico autorizzato con abilitazione di . . . . chiede l'iscrizione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, nell'elenco nominativo omonimo.

Allega:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di idoneità fisica;

5) ricevuta originale del pagamento della tassa di concessione governativa;

6) foglio di carta da bollo;

7) codice fiscale.

Data, ...

Firma
. . . .

(5035)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1205.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Manfredonia.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Manfredonia (Foggia), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo della stessa città e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 257

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1206.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo, per geometri e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Gavirate.

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Gavirate (Varese), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo, per geometri e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1207.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Alessandria.

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Alessandria, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Da Vinci » di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 255

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione denominata « Sicilfrut », in Palermo, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Sicilfrut », in Palermo, via Generale Arimondi, 2 Q, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 85 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(4814)

Iscrizione dell'« Associazione provinciale produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.P.O.A. », in Foggia, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione provinciale produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.P.O.A. », in Foggia, via Monfalcone n. 80, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 86 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(4815)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifizi pirotecnici

Con decreto 12 agosto 1981, n. 10/00261/XV.J.4, gli artifizi pirotecnici denominati « Razzo a paracadute Nereus per ponti di comando », « Segnale a mano a due stelle rosse Nereus », « Fuoco a mano Nereus » e « Segnale fumogeno galleggiante a fumo arancione Nereus » prodotti dalla società greca Nereus sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(5058)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige

Nella tabella 1, allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1981, concernente « Revisione delle tariffe postali per l'estero », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, alla pag. 5003, sotto la voce « 3. — Servizi accessori e servizi vari », alla fine del punto 3.8, dopo le parole « ... o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'IVA », è aggiunto, andando a capo, il seguente ultimo periodo:

« *Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati da dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.* ».

(5066)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di un carico di soprattassa iscritto in ruolo speciale dovuto dall'ente comunale di consumo di Grosseto

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981, il pagamento del carico di soprattassa, ammontante a L. 2.015.269, dovuto dall'ente comunale di consumo di Grosseto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Grosseto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4998)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Siderocemento - Impresa generale per costruzioni, in Milano.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981 il pagamento residuo carico tributario, ammontante a L. 514.080.828, dovuto dalla Soc.r.l. Siderocemento - Impresa generale per costruzioni, in Milano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4999)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 20 maggio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, degli immobili appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, esclusi i terreni, ubicati nella citata regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso INAM, allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Pace », in Treviolo, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 il rag. Giacomo Musaio è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Pace », in Treviolo (Bergamo), in sostituzione del rag. Fiorenzo Paganelli, che non ha accettato l'incarico, e la gestione commissariale della cooperativa è stata prorogata fino al 20 dicembre 1981.

(5001)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri registrati durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1981

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Data di registrazione
10.931	*Catgut sterile di Kuhn*	Braun	20-5-1981
10.934	*Deflussori per il separatore cellulare IBM 2997*	IBM-Italia	2-4-1981
10.935	*Circuito per la centrifuga*	Id.	2-4-1981
10.936	*Anello di centrifugazione semplice per il separatore cellulare*	Id.	2-4-1981
11.005	*Neocid scarafaggi e formiche*	Airwick Italia	9-3-1981
11.013	*Evagel*	Evapharm	8-6-1981
11.028	*Vacor ratticida*	Rohm & Haas Italia	22-4-1981
11.051	*Demykosan 50*	Bayrol	9-3-1981
11.053	*Multialkol 100*	Montechimica	8-6-1981
11.058	*Dusbanone*	Bianchedi	23-4-1981
11.069	*C nuova soluzione*	Ior	27-6-1981
11.070	*D soluzione*	Id.	27-6-1981
11.072	*L nuova soluzione*	Id.	27-6-1981
11.073	*Audibel mod. Aurelia 166*	Otoacustica Europea	22-4-1981
11.074	*Audibel mod. Aurelia 154*	Id.	22-4-1981
11.075	*Audibel mod. Aurelia 150*	Id.	22-4-1981
11.077	*Clerz*	Difa	22-4-1981
11.080	*Emofat*	Plastimedical	9-3-1981
11.105	*Emodializzatore RP510 e RP510/N*	Hospal-Dasco	22-4-1981
11.108	*HC-880*	Amplifon	22-4-1981
11.109	*Power Master 25 PP*	Id.	22-4-1981
11.111	*Mini compact CE*	Id.	22-4-1981
11.113	*I 11 V*	Oticon Italia	27-4-1981
11.124	*Gesal frecce insetticide*	Airwick	27-6-1981
11.128	*Cateteri ad ago esterno Endocath-B*	G. Cremascoli	9-3-1981
11.131	*Cateteri ad ago esterno Endoflex*	Id.	9-3-1981
11.144	*Prolunga flessibile per infusioni*	Movi	8-5-1981
11.153	*Catgut per uso chirurgico*	Cyanamid	9-3-1981
11.154	*Vitaflow 100*	Hospal-Dasco	27-3-1981
11.155	*Vitaflow 80*	Id.	27-3-1981
11.158	*Clear-flex*	Bieffe	2-4-1981
11.164	*Knox out*	Bianchedi	20-3-1981
11.167	*K Rat*	Kima	27-3-1981
11.168	*K Jod*	Id.	27-3-1981
11.169	*Preplant forti bassi*	Sultanino	9-3-1981
11.170	*Preplant forti alti*	Id.	9-3-1981
11.171	*Quick 02 med plus*	Tachezy	22-4-1981
11.172	*Physioton*	Istituto italiano chimico biologico	9-3-1981
11.173	*Physiolat*	Id.	9-3-1981
11.178	*Farmalain crema antisettica*	Betagarma	20-5-1981
11.190	*Neocid uso umano*	Airwick	27-3-1981
11.191	*Neocid animali da appartamento*	Id.	27-3-1981
11.192	*Jotione collutorio*	Bayer	27-6-1981

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Data di registrazione
11.202	*Set emoadsorb*	Tecnologie biomediche	22-4-1981
11.205	*Alfatox*	Bianchedi	2-4-1981
11.206	*Sectrol*	3 M Italia	16-5-1981
11.239	*Catgut semplice e cromico*	Distrex	9-3-1981
11.245	*Nibrox sapone*	Gruppo Lepetit	22-4-1981
11.246	*Disinfettante Lenella*	Shell Italia	27-6-1981
11.247	*Mediker A.P.*	Vick international	2-4-1981
11.248	*Spirale zanzarifuga spiralette super*	Zobele	8-6-1981
11.249	*D-Film*	Difa	27-3-1981
11.250	*Duo Flow*	Id.	27-3-1981
11.252	*Izoiodina* K1	Izo	9-3-1981
11.253	*Polo spray*	Vapc	22-4-1981
11.255	*Esoklin lozione*	Esoform	2-4-1981
11.256	*Bs. 5 plus lozione gel antiparassitaria*	N.C.P.	9-3-1981
11.257	*WC Net disinfettante*	Nisco chemical	2-4-1981
11.258	*Superfaust* 55	Super iride	8-5-1981
11.261	*Topidion*	Dott. Formenti	23-4-1981
11.268	*Contigel contique*	Farmila	6-6-1981
11.269	*Superfaust* 31	Superiride Calenzano	8-5-1981
11.273	*Drevac*	Iris	2-4-1981
11.274	*Defend plus*	Colgate-Palmolive	16-5-1981
11.275	*Vetzyme pet antiseptic*	Chifa	27-4-1981
11.276	*Soft lens cleaner* n. 4	Armour medicamenta	9-3-1981
11.277	*Tickiller*	Chemical Z.C. italiana	6-6-1981
11.278	*Vetzyme zemol ear drops*	Chifa	27-3-1981
11.282	*Linfosang*	Bieffe	2-4-1981
11.283	*Linfodono*	Id.	27-3-1981
11.285	*Mediging dentifricio*	Squibb	27-3-1981
11.286	*Linea arteriosa per emodialisi*	Sifra	6-6-1981
11.287	*Linea venosa per emodialisi*	Id.	6-6-1981
11.288	*Mirapack*	Id.	6-6-1981
11.289	*Linea per dialisi peritoneale*	Id.	6-6-1981
11.290	*Ago fistola*	Id.	6-6-1981
11.291	*Trasduttore-isolatore di pressione*	Id.	6-6-1981
11.308	*Aqua-Flow*	Difa	27-3-1981
11.309	*Hy-Flow*	Id.	27-3-1981
11.310	*Oticon E* 12 *VF*	Oticon	27-3-1981
11.311	*T-Rinse*	Titmus Eurocon	27-3-1981
11.315	*Auricolina* 24 *PP-PCS*	Amplifon	16-6-1981
11.317	*Mini* 25 *CE DM*	Id.	8-5-1981
11.319	*Ago Fistola*	Italfarmaco	2-4-1981
11.320	*Linea Gusellino biscotto mod.* B/6 *Polacchino e mod.* 6 *normale*	Gusella	19-6-1981
11.321	*Linea Gusellino biscotto mod.* B/7 *estivo con lacci e mod.* 6 *normale*	Id.	19-6-1981
11.322	*Linea Gusellino biscotto mod.* B/8 *estivo con* 2 *cinturini e mod.* 8 *normale*	Id.	19-6-1981
11.323	*Linea Gusellino biscotto lavorazione Ideal mod.* B/9 *estivo* 2 *cinturini mod.* 9 *estivo* 2 *cinturini normale*	Id.	19-6-1981
11.324	*Lactacyd*	Midy	23-4-1981

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Data di registrazione
11.328	*Selvan fazzolettini*	Also	22-4-1981
11.331	*Selvan liquido*	Id.	22-4-1981
11.332	*Aemofiltro Pall Ultipor EC* 3840	Pall Italia	4-6-1981
11.333	*Pirexyl*	Farmec	22-4-1981
11.335	*Linea Gusella biscotto Mayer mod.* B/16 *(forma B4-forma* B6) *mod.* 16 *(forma VN-forma VB)*	Gusella	19-6-1981
11.336	*Linea Gusella predisposta-PN mod.* B/11 *estivo ad un cinturino biscotto mod.* 11 *estivo ad un cinturino normale*	Id.	19-6-1981
11.337	*Linea Gusella predisposta PB mod.* B/31 *estivo ad un cinturino mod.* 31 *estivo ad un cinturino normale*	Id.	19-6-1981
11.338	*Linea Gusella predisposta-PB mod.* B/32 *estivo a due cinturini*	Id.	19-6-1981
11.339	*Apparato tubolare per la perfusione*	Dr. Paolo Lena	23-4-1981
11.342	*Dirion* 50	Sochil	8-5-1981
11.360	*Usnoseptic tipo mentolato*	Gazzini	27-6-1981
11.370	*Tugon MP*	Bayer Italia	22-4-1981
11.372	*Segon*	Sifra	6-6-1981
11.374	*Vitadent*	Vitadent	27-6-1981
11.375	*Aemofiltro trasfusionale Pall Ultipor SQ* 40/S	Pall Italia	4-6-1981
11.376	*Izoquat*	Izo	27-6-1981
11.379	*BS* 5 *shampoo antiparassitario*	N.C.P.	27-6-1981
11.385	*Pyresol KS*	Esoform	16-6-1981
11.387	*Esovos D*	Id.	16-6-1981
11.388	*Carefluor*	Laboratorio Beta	8-5-1981
11.390	*Hardsol*	Apleco	8-6-1981
11.395	*Okrm eye refresher*	Opto Kontakt	8-5-1981
11.396	*Ok* 1M	Id.	8-5-1981
11.397	*Ok* 2M	Id.	8-5-1981
11.398	*Ok* 2R	Id.	8-5-1981
11.399	*Ok SS*	Id.	8-5-1981
11.400	*Ok* 3R	Id.	8-5-1981
11.401	*Ok* 1R	Id.	8-5-1981
11.402	*Ok* 3M	Id.	8-5-1981
11.419	*Collare antiparassitario Fatro*	Fatro	8-6-1981
11.420	*Filtro Swank*	Movi	27-6-1981
11.421	*Trial WC*	Deterpan	6-6-1981
11.422	DC/4 *Universal*	Chemicals Laif	27-6-1981
11.438	*Pidix lozione spray antiparassitaria*	Prod. Idi	27-6-1981
11.439	*Neocid Elettro mosche e zanzare*	Airwick	27-6-1981
11.440	*Aftir*	P.S.N.	27-6-1981
11.441	*Pidix shampoo antiparassitario*	Prod. Idi	27-6-1981
11.442	*Collare antiparassitario per cani*	Chifa	27-6-1981
11.443	*Pidix Polvere antiparassitaria*	Prod. Idi	27-6-1981
11.444	*Mico* 81	Id.	27-6-1981
11.445	*Perosan*	Idaff	27-6-1981
11.446	*R.T.* 80	Emy	27-6-1981
9.782	*Canoa rinforzata*	Brunate	27-4-1981
9.783	*Baby-Top*	Id.	27-4-1981
9.784	*Canoa forma EZ*	Id.	27-4-1981
9.785	*Canoa forma D*	Id.	27-4-1981
9.786	*Canoa forma DM*	Id.	27-4-1981

Numero di registrazione	NOME	Ditta	Data di registrazione
9.787	*Canoa forma Z*	Brunate	27-4-1981
9.839	*Hydrocare*	Allergan	27-3-1981
9.992	*Conta lens soft cleaning solution*	Baif antiseptics	27-6-1981
9.996	*Conta soft soaking solution*	Id.	27-6-1981
10.112	*Batonic crema*	Istituto italiano chimico biologico	27-3-1981
10.122	*Larilon garze disinfettanti*	Lab. Prophin	8-6-1981
10.153	*Tomorin esca*	Airwick	9-3-1981
10.175	*Larilon spray*	Lab. Prophin	8-6-1981
10.176	*Larilon soluzione*	Id.	8-6-1981
10.242	*Pasta Dicofarm*	Dicofarm	27-4-1981
10.350	*Dispositivi di incannulazione artero-venosi per emodialisi*	Extracorporeal	8-5-1981
10.352	*Catetere femorale monouso per emodialisi mod. FC* 100	Id.	8-5-1981
10.360	*Bactisin*	Ico-Mascia	6-6-1981
10.385	*Linea per dialisi venosa*	(Sis-Ter) Pal-Piga	23-4-1981
10.481	*Metabrom polvere*	India	27-6-1981
10.490	*Rodeclor grani*	Sici	2-4-1981
10.536	*Insetticida Kriss zanzare e mosche* P6	Brill	8-6-1981
10.588	*Donofat*	Plastimedical	2-4-1981
10.659	*Cintoxernia adulti: bilaterale unilaterale sin. e destro*	Gima	8-6-1981
10.667	*Cinto per ernia bambini ombellicale e bilaterale*	Id.	8-6-1981
10.675	*Icoster*	Ico-Mascia	8-6-1981
10.677	*Icomal plus* 20	Id.	6-6-1981
10.740	*Power Hidden-Ear II Model TSP*	Centro acustico	23-4-1981
10.741	*Audiotone model* A-31	Id.	23-4-1981
10.742	*Power Pack II - TSPN*	Id.	23-4-1981
10.743	*De luxe electrette TDNE*	Id.	23-4-1981
10.744	*Sophisticate super - model SS*	Id.	23-4-1981
10.745	*Audiotone - mod.* A-20	Id.	23-4-1981
10.746	*Adjustrette compression directional - mod. CAD*	Id.	23-4-1981
10.767	*HP* 8409	Philips	22-4-1981
10.768	*HP* 8411	Id.	22-4-1981
10.774	*Ago fistola*	Sis-Ter	23-4-1981
10.797	*Donoflex*	Id.	22-4-1981
10.808	*Septic*	Bimex	8-6-1981
10.870	*Evafresh lavanda*	Evapharm	8-6-1981
10.878	*Evasept disinfettante*	Id.	8-6-1981
10.905	*Goladin*	Giovanardi	20-5-1981
10.928	*Icotrin CE* 50	Ico-Mascia	22-4-1981
9.572	*Soaclens*	Farmila	30-12-1980
9.573	*Flexsol*	Id.	30-12-1980
9.575	*Adapettes*	Id.	30-12-1980

(4660)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive amministrazioni, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonché degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I vincitori del concorso dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte si svolgeranno presso la sede del Consiglio di Stato, sita in piazza Capo di Ferro n. 13.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1981

Il Presidente: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 105

(5128)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di assistente tecnico (ruolo tecnico)

Il bando del concorso, per esami, a trenta posti di assistente tecnico (ruolo tecnico), per gli uffici provinciali di Milano, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 228 del 20 agosto 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso — alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande — oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, e scadrà il 19 settembre 1981.

(5138)

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di collaboratore (ruolo amministrativo)

Il bando del concorso pubblico, per esami, a venti posti di collaboratore (ruolo amministrativo), per gli uffici provinciali di Milano, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 228 del 20 agosto 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso — alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande — oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, e scadrà il 19 settembre 1981.

(5139)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 336 SAN/CO del 19 giugno 1979 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1978;

Visto il proprio decreto n. 421 SAN/CO in data 19 giugno 1980 con cui sono state ammesse quattro candidate al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto n. 407 SAN/CO del 9 maggio 1980;

Vista la dichiarazione di idoneità dell'unica concorrente formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che i posti da conferire sono stati messi a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 3 dell'8 gennaio 1979 e n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14;

Visto il proprio decreto n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

La candidata Graziella Lozey, unica concorrente al concorso di cui alle premesse, è dichiarata idonea con punti 60,486.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 30 aprile 1981

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 481 del 30 aprile 1981 con il quale è stata dichiarata l'idoneità dell'unica concorrente che ha partecipato al concorso bandito con decreto n. 336 SAN/CO del 19 giugno 1979 a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1978;

Viste le preferenze delle sedi di condotte indicate dalla suddetta nella domanda di ammissione al concorso;

Considerato che i posti da conferire sono stati messi a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 3 dell'8 gennaio 1979 e n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14;

Visto il proprio decreto n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

La sig.ra Graziella Lozey, nata il 10 marzo 1946, è dichiarata vincitrice della condotta consorziale ostetrica di Capiago Intimiano-Senna Comasco.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 30 aprile 1981

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

(5061)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1981, n. 25.

Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 maggio 1981)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FORMAZIONE, APPLICAZIONE, AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE
DESTINAZIONE DEI FONDI

Art. 1.
Formazione delle tariffe

1. Nella formazione delle tariffe si osservano modalità e tempi disposti dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituiti dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153.

2. Alla elaborazione della tariffa per le acque provenienti da insediamenti produttivi si provvede con deliberazione della giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali e degli imprenditori interessati.

3. Fermi gli importi, minimo e massimo, stabiliti dalla giunta regionale, gli enti gestori del servizio determinano le tariffe per le acque di cui al precedente comma nell'ammontare corrispondente agli effettivi costi del servizio.

4. A tali effetti quale costo si assume quello indicato nei bilanci annuali preventivi degli enti gestori per i servizi assoggettati a tariffa a' sensi di legge, dedotte le quote di competenza dei servizi di fognatura e depurazione relativi alle acque provenienti da utilizzazioni per usi civili.

Art. 2.
Applicazione delle tariffe

1. Il canone determinato in base alle tariffe di cui al precedente articolo è dovuto esclusivamente dagli utenti della pubblica fognatura.

2. Nei comuni in cui la pubblica fognatura è dotata di più impianti centralizzati di depurazione di differente consistenza o potenzialità, ovvero la depurazione è operata solo su parte delle acque di rifiuto convogliate dalla fognatura stessa, gli elementi contemplati dalla formula tipo per le acque provenienti da insediamenti produttivi vengono determinati con riferimento ad un servizio pubblico di consistenza e potenzialità media, rispetto a quelli in essere, esteso al complesso degli insediamenti produttivi utenti della pubblica fognatura.

3. Nei casi previsti dal comma precedente, la tariffa determinata a' sensi del comma stesso viene applicata a tutti gli insediamenti produttivi utenti della pubblica fognatura, indipendentemente dall'esistenza, dalla consistenza o dalla potenzialità degli impianti terminali di depurazione.

4. Vengono assoggettate a separata tariffazione le acque provenienti da usi civili e industriali versate nella pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, ciascuno munito, immediatamente a monte della confluenza nel tratto comune con i restanti, di proprio punto di misurazione avente i requisiti di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

5. In tal caso, e in quello in cui un insediamento sia dotato di distinti allacciamenti alla fognatura, se per ciascuno scarico di diversa provenienza non esistono distinti strumenti di misura dell'acqua approvvigionata che vi affluisce, riconosciuti idonei dall'ente gestore del servizio, alla determinazione dei volumi scaricati provvede l'ente stesso sulla base degli elementi forniti dall'utente o direttamente acquisiti.

6. Qualora da una presa del pubblico acquedotto si approvvigionino congiuntamente insediamenti produttivi e civili, a questi ultimi si applicano, per la determinazione del volume d'acqua prelevata nonché per la liquidazione e riscossione del canone, le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 3.
Destinazione dei fondi

1. Il gettito globale annuo dei canoni corrisposti dagli utenti per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto va iscritto nei bilanci degli enti gestori a fronte delle spese di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché di investimento per nuovi impianti.

2. L'aliquota della tariffa relativa ai termini fissi per utenza previsti dalla formula tipo per le acque provenienti da insediamenti produttivi può essere destinata, quale cespite delegabile, a garanzia di mutui da contrarre per realizzare, migliorare, completare e ricostruire impianti per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto.

Titolo II

COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE, CONTROLLO DELLE DENUNCE

Art. 4.
Rapporti di utenza

1. Sono utenti del pubblico servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto i proprietari degli immobili le cui reti interne di fognatura sono allacciate con condutture fisse alla pubblica fognatura o i soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità o l'uso di fatto degli immobili stessi.

2. Ai proprietari degli immobili che siano obbligati a presentare le denunce di cui al successivo art. 6 e che, almeno sessanta giorni prima del termine stabilito per la presentazione, ne diano comunicazione ai comuni nonché ai conduttori e agli altri soggetti aventi a qualsiasi titolo la disponibilità o l'uso effettivo dell'immobile subentrano, in qualità di utenti, i conduttori e gli altri soggetti sopra indicati; la comunicazione deve contenere ogni elemento utile alla individuazione degli insediamenti produttivi che fruiscono dei servizi.

3. Qualora il proprietario dell'immobile non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma, i titolari degli insediamenti produttivi che siano conduttori o che utilizzino od occupino a qualsiasi titolo l'immobile, fermo restando il loro obbligo di presentazione delle denunce, sono tenuti a comunicare al proprietario, almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle denunce stesse tutti gli elementi relativi al proprio scarico che siano necessari alla esatta e completa compilazione delle denunce.

4. Ai fini di cui alla presente legge non sono considerati utenti del pubblico servizio i soggetti che, specificatamente autorizzati, conferiscono acque di rifiuto alla pubblica fognatura o ai pubblici impianti di depurazione con mezzi o collegamenti mobili e con carattere di saltuarietà od occasionalità.

5. I corrispettivi dovuti dai soggetti di cui al precedente comma sono determinati dagli enti gestori, che disciplinano inoltre le modalità e le cautele da osservare nel conferimento.

Art. 5.
Compilazione delle denunce

1. I soggetti obbligati a presentare la denuncia di cui al successivo art. 6 devono dichiarare la loro posizione di utenti dei pubblici servizi, fornendo tutti gli elementi occorrenti alla determinazione ed applicazione della tariffa e indicando separatamente le attività ed utilizzazioni, in atto nell'insediamento, che siano da assoggettare a distinta tariffazione.

2. Nelle denunce non devono essere indicati i volumi di acque di rifiuto provenienti da utilizzazioni civili soggette, per quanto concerne le modalità di riscossione del canone, al quarto comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153.

3. Nelle denunce deve essere fatto riferimento alle acque di rifiuto scaricate nell'anno precedente; tali indicazioni sono utilizzate anche per la determinazione in via preventiva dei canoni per l'anno in corso.

4. Sino al compimento di un anno solare dall'attivazione dell'utenza le denunce indicano in via presuntiva le quantità annue approvvigionate e scaricate.

5. Le denunce devono essere compilate in conformità ai moduli predisposti dal servizio protezione aria ed acque della giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione a richiesta dell'assessorato competente.

Art. 6.

Presentazione delle denunce

1. Fermo quanto disposto al secondo comma del precedente art. 4, gli utenti dei servizi sono tenuti ad osservare le modalità della presente legge nel presentare la denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, quando per il tramite dei relativi allacciamenti siano versate in fognatura acque di rifiuto provenienti, anche parzialmente, da insediamenti produttivi.

2. La denuncia è presentata, in duplice copia, al comune in cui sono ubicati gli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura.

3. I termini entro i quali deve essere presentata la denuncia sono così stabiliti:

a) per le utenze in atto al 1° gennaio di ciascun anno entro il 28 febbraio dell'anno stesso;

b) per le utenze attivate successivamente al 1° gennaio ed entro il 30 settembre di ciascun anno, la prima denuncia deve essere presentata entro tre mesi dall'attivazione.

4. Qualora si verifichino nell'insediamento modificazioni, anche soltanto nella destinazione d'uso, che influiscano sulla qualità delle acque scaricate, ovvero ne varino i quantitativi in precedenza denunciati in misura superiore al quarto, deve essere presentata nuova denuncia entro trenta giorni dalle intervenute modificazioni o variazioni.

Art. 7.

Accertamenti e controlli

1. Gli enti gestori dei pubblici servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provvedono ad effettuare gli accertamenti ed i controlli necessari a verificare la corrispondenza tra gli elementi emergenti dalle denunce e la situazione in atto negli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura.

2. I chiarimenti che gli enti medesimi richiedono per iscritto ad integrazione delle denunce devono essere forniti nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Ai fini di cui al precedente primo comma ed ai sensi del sesto comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, gli incaricati della vigilanza da parte degli enti gestori possono compiere sopralluoghi ed accertamenti in ordine a natura e consistenza degli insediamenti allacciati alla fognatura e delle attività in essi esercitate.

4. I gestori dei servizi di acquedotto sono tenuti a fornire agli enti di cui al primo comma, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153, la distinta dei volumi di acqua approvvigionati tramite gli acquedotti stessi, nel periodo coperto dalla dichiarazione, da ciascuno dei soggetti di cui al primo comma del precedente art. 6.

5. Ai fini di cui al citato ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319/76 e per gli adempimenti previsti dal precedente comma, gli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione forniscono ai gestori dei servizi di acquedotto gli elenchi degli utenti della pubblica fognatura.

Titolo III

RISCOSSIONI E SANZIONI

Art. 8.

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. Relativamente alle acque provenienti da insediamenti produttivi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17-*ter* della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153, per l'accertamento e la riscossione del canone o diritto e per il contenzioso si applicano le disposizioni dei seguenti commi.

2. L'accertamento del canone o diritto è effettuato dall'ente gestore del servizio secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili.

3. La riscossione è effettuata dall'ente gestore del servizio secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Le somme dovute all'ente gestore sono riscosse in due rate di pari importo, intervallate da un periodo di tempo non inferiore a quattro e non superiore a otto mesi.

5. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 9.

Disposizioni sanzionatorie

1. L'ammontare delle soprattasse per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate e per l'omesso o ritardato pagamento del canone è stabilito dall'art. 17-*ter* della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153.

2. Per la omessa o ritardata presentazione delle denunce previste dal quarto comma del precedente art. 6 si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

3. Per l'incompleta o infedele compilazione delle denunce di cui al precedente art. 6 si applica una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Prima denuncia

1. Per le utenze delle pubbliche fognature in atto alla data di entrata in vigore della presente legge o che siano attivate entro i successivi trenta giorni, la prima denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi deve essere presentata entro novanta giorni dalla data stessa.

2. Con la prima denuncia sono forniti gli elementi che consentono la determinazione delle tariffe per i periodi pregressi.

3. La prima denuncia deve essere compilata in conformità ai moduli predisposti dal servizio protezione aria ed acque della giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione a richiesta dell'assessore competente.

4. Gli enti gestori provvedono a dare pubblicità, mediante affissione di appositi avvisi negli albi pretori ed adeguata diffusione con i mezzi ritenuti più idonei, all'obbligo facente carico agli utenti della pubblica fognatura, di presentare, entro il termine suindicato, la denuncia di cui al primo comma, indicando chiaramente le sanzioni previste nel caso di omessa o ritardata, incompleta o infedele denuncia.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dei successivi articoli 11 e 12 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti titoli della presente legge.

Art. 11.

Prima elaborazione delle tariffe

1. La tariffa per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi è determinata in base ai costi unitari, riferiti al 1° gennaio 1978, ed ai valori dei coefficienti indicati nell'allegato *A* alla presente legge, definiti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1977.

2. I costi sono maggiorati nelle seguenti misure percentuali:

per l'anno 1979: 12% (lire dodici per ogni cento lire);
per l'anno 1980: 30% (lire trenta per ogni cento lire);
per l'anno 1981: 55% (lire cinquantacinque per ogni cento lire);
per l'anno 1982: 90% (lire novanta per ogni cento lire).

Art. 12.

Prima determinazione delle tariffe - formazione e riscossione dei canoni

1. Con deliberazioni adottate e rese esecutive nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dal penultimo comma dell'art. 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, conver-

tito in legge 23 aprile 1981, n. 153, e dal penultimo comma dell'art. 3 medesimo, gli enti gestori dei servizi determinano le tariffe da applicare alle acque provenienti da insediamenti produttivi per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982 nel rispetto dei limiti minimo e massimo di costo stabiliti dall'allegato *A* alla presente legge, aggiornati in conformità a quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 11.

2. Qualora per alcuni o per tutti gli anni indicati al precedente comma non fosse possibile determinare i canoni in base a tutti gli elementi prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, gli enti gestori possono determinarli in via semplificata secondo le disposizioni contenute nell'allegato *A* alla presente legge.

3. I canoni arretrati sono riscossi in sei rate distribuite in modo che tra la prima e l'ultima intercorra un periodo di tempo non inferiore a ventiquattro mesi.

Art. 13.

Concorso degli utenti nelle spese di impianto

1. Alle utenze che abbiano concorso per quota ai costi di realizzazione dei servizi di convogliamento intercomunale e di depurazione e che non abbiano beneficiato di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, si applicano, per un periodo di tempo non inferiore a quindici e non superiore a venti anni a decorrere da quello a partire dal quale è stata alle stesse utenze applicata la tariffa per tali servizi, i costi ed i valori minimi stabiliti per i vari elementi della tariffa medesima dall'allegato *A* alla presente legge e dalle deliberazioni della giunta regionale di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 14.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 30 maggio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *maggio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 26 *maggio* 1981 *prot.* 22802/7613).

(*Omissis*).

(4440)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1981, n. 26.

Modifica dei termini stabiliti dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 54, ed integrazioni della legge stessa.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 9 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 4, 6, 8, 10, comma secondo e tredicesimo, della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54 « Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891 » per la presentazione da parte dei comuni delle domande di contributo per l'ultimazione e la realizzazione di asili-nido, sono prorogati al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Resta *ferma l'osservanza delle altre disposizioni contenute* negli articoli citati.

La mancata presentazione delle domande dei comuni nei termini di cui al primo comma comporta la decadenza di diritto delle provvidenze indicate dalla citata legge regionale 10 maggio 1980, n. 54 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della stessa legge in ordine alla sostituzione dei comuni inadempienti, all'annullamento dei finanziamenti assegnati dai piani regionali pregressi e alla revoca dei relativi atti di impegno.

Art. 2.

Per comprovati motivi di necessità la giunta regionale può concedere una proroga ai termini stabiliti dai seguenti articoli della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54:

art. 8, comma secondo, relativamente alla presentazione dei progetti esecutivi;

art. 6, *penultimo comma*, 8, *terz'ultimo comma*, e 13, terz'ultimo comma, relativamente alla stipulazione dei contratti di appalto e all'inizio dei lavori.

Ciascuna delle proroghe di cui al comma precedente può essere concessa per una sola volta.

Il *mancato rispetto del nuovo termine* comporta la applicazione del disposto di cui al terzo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Anche in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54, possono presentare domanda di contributo entro i termini di cui al precedente art. 1 della presente legge, i comuni già beneficiari dei provvedimenti di cui alla legge regionale 4 agosto 1976, n. 24 che, per comprovati motivi conseguenti ad oneri non previsti ovvero a nuovi lavori resisi necessari in corso d'opera, non siano stati in grado di attivare il relativo servizio entro il 31 dicembre 1979.

Si applicano nei confronti dei comuni di cui al comma precedente le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54.

Ai comuni di cui ai commi precedenti possono essere concessi unicamente contributi a fondo perduto in misura non superiore a lire 130 milioni per ciascuna struttura, computando in detta somma l'ammontare dei contributi regionali a fondo perduto già assegnati a qualsiasi titolo.

Art. 4.

Dopo il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54, è inserito il seguente comma:

« Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, dispongono la revoca e il successivo rimborso della quota parte del contributo concesso eventualmente eccedente l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta quale risultante dalla contabilità finale dei lavori ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 54/80 è soppresso e sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente decide, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, la definitiva capienza ammessa ai fini della concessione dei contributi con riferimento ai comuni che si sono avvalsi della facoltà di formulare controdeduzioni a mente della lettera *c*) del primo comma, ad esclusione dell'ipotesi in cui i comuni abbiano proposto una capienza inferiore rispetto a quella indicata nelle tabelle allegate ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54, è inserito il seguente comma:

« Il finanziamento di cui al comma precedente può essere destinato oltre che ad opere di costruzione, anche all'acquisto e al riattamento di immobili che presentino idonee caratteristiche strutturali ».

Art. 7.

Agli eventuali oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 14 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 4 giugno 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *aprile* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 1° *giugno* 1981, *prot.* 21802/8001).

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1981, n. 27.

Modifiche e aggiunte alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 9 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il penultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente: «I comuni, i loro consorzi, le comunità montane e gli altri organismi pubblici che intendano attuare autonome iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione alla provincia ed alla Regione, ai fini della loro considerazione agli effetti della programmazione provinciale e regionale e del loro coordinamento;

b) all'art. 18 è aggiunto il seguente comma: «La giunta regionale può costituire gruppi di lavoro consultivi, composti di esperti nelle varie discipline, per la elaborazione dei programmi e lo studio delle problematiche connesse alla didattica e ne informa la competente commissione consiliare. Ai componenti di tali gruppi compete un gettone di presenza in ragione di quanto percepito dai componenti del comitato regionale di controllo»;

c) il nono comma dell'art. 19 è così modificato:

«Ai componenti le commissioni designati dai Ministeri, dalle organizzazioni sindacali, imprenditoriali o professionali è attribuito un gettone di presenza di L. 10.000 per ciascun turno diurno e di L. 15.000 per il turno serale, nonché il rimborso spese ai sensi delle vigenti leggi»;

d) l'art. 34, lettera *h*) è così modificato:

«*h*) esprime il parere sul conferimento degli incarichi a prestazione professionale»;

e) al quinto comma dell'art. 35, l'inciso: «all'inizio di ogni anno solare» è sostituito con «entro il 30 di ogni settembre»;

f) dopo il secondo comma dell'art. 36 è aggiunto il seguente:

«Il direttore provvede a conferire gli incarichi di supplenza secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 18 aprile 1980, n. 40, dando comunicazione dei provvedimenti assunti al comitato di controllo sociale, in occasione della prima seduta»;

g) al penultimo comma dell'art. 36, dopo la frase «dipendenti in qualità di docenti» è aggiunto l'inciso «per corsi o tecnologie particolari»;

h) all'ultimo comma dell'art. 54 è aggiunta la frase: «fermo restando, per gli infortuni, il ricorso all'assicurazione INAIL».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 4 giugno 1981

GUZZETTI

(*Approvata al consiglio regionale nella seduta del* 30 *aprile* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 1° *giugno* 1981, *prot.* 21002/8002).

(4441)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812320)